ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE N. 12022

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorn1 29 e 30 settembre 2011, alla presenza di n. 32 suoi componenti su un totale di n. 33

visti gli articoli 40, 40 bis e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003 e, in particolare, l'art. 28 che stabilisce le materie e i limiti della contrattazione integrativa, e l'articolo 29 che ne fissa tempi e procedure;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per secondo biennio economico 2000-2001 e, in particolare, gli articoli 4 e 5 che determinano le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dal IV al IX livello e ne fissano le modalità di utilizzo;

visto l'art. 34 del CCNL del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003, che stabilisce la composizione delle delegazioni per la contrattazione integrativa;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9644 del 28 aprile 2006, con la quale è stata stabilita la composizione della delegazione dell'INFN abilitata alla trattativa per la contrattazione integrativa a livello nazionale;

vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante «Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2010 per il personale dei livelli IV-VIII» sottoscritta tra la delegazione INFN e la delegazione sindacale FLC CGIL, CISL FIR, in data 15 giugno 2011;

accertato che l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in precedenza indicato non comporta, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

accertato, altresì, che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in esame non risulta in contrasto con le norme previste dal CCNL;

rilevato che il testo concordato tra la delegazione INFN e la delegazione sindacale concerne le materie che l'art. 28 del CCNL 2002-2005 prevede siano disciplinate dai contratti collettivi integrativi;

accertato che il collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato il prescritto controllo sulla compatibilità del costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e, in osservanza di quanto disposto dall'art. 1, comma 189 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha altresì verificato che il contratto integrativo medesimo non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto al fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-IX dell'anno 2004, come risulta dal verbale n. 549 della riunione del 20 luglio 2011;

acquisito, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,

INFN
COPIA CONFORME

previo riscontro della compatibilità economico-finanziaria, come comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con note rispettivamente prot. DFP-00045530 P-4.17.1.14.5 del 29 agosto 2011 e prot. 93711 (20647/11/RS/A) del 28 agosto 2011;

su proposta della Giunta Esecutiva;

il giorno 30 settembre 2011 con n. 32 voti a favore;

DELIBERA

1. La delegazione dell'INFN abilitata alla trattativa integrativa a livello nazionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del CCNL relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003, a sottoscrivere l'allegato testo, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in tema di *«Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2010 per il personale dei livelli IV-VIII»*, concordato in data 15 giugno 2011 con le delegazioni sindacali.

INFN
COPIA CONFORME

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su

«Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2010 per il personale dei livelli IV-VIII ».

A seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN del ..... con la quale la delegazione dell'INFN per la contrattazione integrativa è stata autorizzata a sottoscrivere il testo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'INFN concordato il .....,

il giorno ..... alle ore ..... ha avuto luogo, presso la Presidenza dell'INFN in Roma, l'incontro tra la delegazione dell'INFN per la trattativa integrativa nelle persone di:

Prof. Benedetto D'Ettorre Piazzoli Presidente .....

Avv. Eleonora Bovo componente .....

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

Organizzazioni sindacali di categoria

FLC CGIL .....

CISL FIR .....

UIL P.A.U.R. .....

ANPRI .....

USI-RDB RICERCA .....

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su «Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2010 per il personale dei livelli IV-VII».

INFN
COPIA CONFORME

INFN
Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2010 PER IL PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII

Roma, ...

INFN
COPIA CONFORME

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2010 PER IL PERSONALE DEI LIVELLI IV-VIII

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) del personale con rapporto di lavoro indeterminato e determinato dipendente dalle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005, nonché dell'articolo 40-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica al personale dell'INFN dei livelli dal IV al VIII.

INFN
COPIA CONFORME

Art. 2

Ripartizione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010

1. Preso atto che il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2010 per il personale dei livelli IV-VIII ammonta a complessivi € 8.301.973,00, la ripartizione delle relative risorse è fissata dai successivi commi.

2. Per l'anno 2010 il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità ammonta a complessivi € 1.376.580,00,00, da ripartirsi tra le seguenti indennità:

a)	indennità per lavoro in turni	€	396.500,00
b)	Indennità di reperibilità	€	101.400,00
c)	Indennità per interventi d'urgenza	€	12.700,00
d)	Indennità di responsabilità	€	331.100,00
e)	Indennità di responsabilità a seguito di riordino Strutture	€	60.000,00
f)	Indennità maneggio valori	€	8.800,00
g)	Indennità di sede disagiata	€	211.000,00
h)	Indennità per attività fuori sede presso i Laboratori Nazionali	€	120.000,00
i)	Indennità per condizioni territoriali gravose (LNGS)	€	60.500,00
l)	Indennità per i responsabili dei servizi prevenzione e protezione	€	10.080,00
m)	Indennità per gli incaricati alla gestione delle emergenze e primo soccorso	€	45.000,00
n)	Indennità per interventi d'urgenza in galleria	€	4.500,00
o)	Indennità per lavoro in turni al Tier1 presso il CNAF	€	10.000,00
p)	Indennità di galleria	€	5.000,00

3. Le indennità di cui alle lettere da h) a p) sono poste a carico di risorse la cui copertura, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4 del CCNL per il secondo biennio economico 2000-2001, è individuata nell'ambito delle capacità di bilancio dell'Istituto.

4. Le indennità di cui al comma 2 sono corrisposte nella misura e con le modalità di cui alla tabella A allegata al presente Contratto; l'indennità di cui al comma 2, lett. e) è corrisposta nelle stesse misure e con le stesse modalità di cui all'indennità di responsabilità della tabella A allegata al presente contratto.

5. Le risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, ammontanti a € 671.400,00 e corrispondenti a complessive n. 45.000 ore, sono distribuite tra le strutture con le modalità di cui all'articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 3 novembre 2003.

6. Eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità di cui al comma 2 potranno essere destinate a incrementare le risorse destinate ad una o più delle altre indennità del medesimo comma, previa consultazione delle OO.SS.

INFN
COPIA CONFORME

7. Eventuali economie che dovessero realizzarsi nel fondo per il lavoro straordinario e in quello di cui al comma 2, sono destinate ad incrementare il fondo per la produttività collettiva e individuale, distribuito tra il personale secondo i criteri indicati nell'allegato A-1.

8. L'indennità di ente annuale e mensile è corrisposta nella misura e con i criteri di cui al Contratto Integrativo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-IX per l'anno 2001, sulla base di un fondo ammontante a complessivi € 5.590.200,00.

9. L'indennità di cui alla lettera m) del comma 2 è attribuita nella misura e con le modalità indicate nella tabella A allegata al presente contratto, al personale formalmente incaricato della gestione delle emergenze e primo soccorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, i cui criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, sono oggetto di contrattazione a livello locale, secondo quanto dispone l'articolo 30 del CCNL 2002-2005.

10. Per l'anno 2010 le risorse da destinare al finanziamento delle progressioni economiche di cui all'articolo 53 CCNL 1998-2001 sono determinate in € 635.500,00.

11. Il fondo per l'indennità di posizione è determinato in € 5.164,55.

INFN
COPIA CONFORME

Art. 3

Rinvio

1. Per tutto quanto non menzionato dal presente Contratto si applica il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 3 novembre 2003.

INFN
COPIA CONFORME

Art. 4

Decorrenza

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005, nonché dell'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

INFN
COPIA CONFORME

TABELLA A

TURNI	Diurni: 20% ora straord. min. € 1,81 Nott.: 80% ora straord. min. € 3,62 Fest.: 80% ora straord. min. € 5,16	Attività previste dall'art. 47 comma 1 del CCNL 94-97	A ciascuna delle strutture autorizzate viene assegnato un numero massimo di ore per lavoro in turno: Milano LASA LNF LNL LNS LNGS Amm. Centr. Presid.
REPERIBILITA'	€ 0,57/ora diurno € 0,68/ora notturno € 0,85/ora festivo	Attestazione del Direttore dell'attività	Per ognuna delle strutture autorizzate è individuato il numero di unità di personale necessario a garantire la sicurezza e la funzionalità di particolari impianti e servizi che richiedono la disponibilità di personale specializzato
INTERVENTI D'URGENZA	€ 41,32/chiamata fuori turno di reperibilità € 30,99/chiamata durante il turno di reperibilità		E' stabilito un massimo annuo di chiamate per ciascuna struttura autorizzata; attualmente: LNS 80 LNF 160 LNGS 20 LNL 100
GALLERIA	€ 1,50/giornata	Personale dei LNGS che svolge la propria attività all'interno delle gallerie.	L'indennità compete per ogni giornata di lavoro nella quale sia stata svolta attività in galleria per almeno tre ore
RESPONSABILITA'	€ 350,00/mese	Responsabile del Servizio Amministrazione di Laboratorio Nazionale, o Struttura di grandi o medie dimensioni ovvero Responsabile del Servizio di Presidenza	Il Servizio, Ufficio o Reparto deve essere previsto dal Provvedimento organizzativo della Struttura; la rilevanza è individuata dal Consiglio Direttivo. L'indennità è corrisposta per la durata effettiva dell'incarico e non ha effetto sulla tredicesima mensilità. L'indennità è corrisposta dalla data di attribuzione dell'incarico, se la fascia di indennità spettante è già stata determinata, ovvero dalla data della deliberazione del C.D. che determina tale fascia, e comunque non prima della nomina del responsabile. I responsabili di reparti o uffici dei Laboratori Nazionali che già percepiscono una indennità diversa da quella stabilita, la mantengono fino
	€ 250,00/mese	Responsabile del Servizio Amministrazione di Struttura di piccola dimensione ovvero Collaboratore del dirigente di una Direzione della Amministrazione Centrale, che sia anche responsabile di un Ufficio	
	€ 150,00/mese	Responsabile di Servizio o Ufficio con elevato numero di persone e/o elevate responsabilità nazionali; responsabili Servizio di Direzione o Ufficio dell'A.C.	

INFN
COPIA CONFORME

	€ 150,00/mese		alla cessazione delle funzioni. I responsabili di reparti o uffici dei Laboratori Nazionali che già percepiscono una indennità diversa da quella stabilita, la mantengono fino alla cessazione delle funzioni.
	€ 105,00/mese	Responsabile di Servizio o Ufficio con consistente numero di persone e/o medio livello di responsabilità e/o media rilevanza nazionale e/o di importanza strategica	
	€ 65,00/mese	Responsabile di Reparto o Ufficio di Laboratorio Nazionale	
MANEGGIO VALORI	€ 1,71/giorno presenza	Nomina a cassiere	
SEDE DISAGIATA	€ 2,53/giorno presenza	Dipendenti in servizio presso una delle strutture che hanno i requisiti richiesti	Attualmente: Lab. Naz. Legnaro Lab. Naz. Frascati Amministrazione Centr. Sez. Pisa Sez. Firenze Sez. Lecce Lab. LASA Segrate (MI) Sez.Trieste (Padriciano) Gruppo di Messina
ATTIVITA' FUORI SEDE PER PROGETTI O ESPERIMENTI PRESSO I LAB. NAZ. O ALTRI SITI SPECIFICI	€ 45,00/giorno LNGS € 35,00/giorno altri lab. o siti	Dipendenti che, nell'ambito di uno specifico progetto o esperimento compreso in un elenco di attività individuato dal Consiglio Direttivo, abbiano svolto attività presso i Laboratori Nazionali o altri siti specifici individuati dal Consiglio Direttivo, provenendo da una struttura situata in una provincia diversa dalla sede del laboratorio	Per giorno si intende una permanenza di 24 ore nella località sede dei Laboratori o degli altri siti individuati. Riduzioni: al 70% da 90 a 140 giorni al 35% da 141 a 190 giorni 0 dopo 190 giorni Le giornate di sabato e domenica non sono comprese, salvo che da apposita dichiarazione del responsabile dell'esperimento o progetto, vistata dal Direttore del Laboratorio, risulti che il dipendente ha prestato servizio in tali giornate per almeno la metà del normale orario di lavoro. L'ultimo giorno di permanenza presso il laboratorio è considerato valutabile purché in tale giorno sia stato osservato il normale orario di lavoro.
INDENNITA' PER CONDIZIONI TERRITORIALI GRAVOSE	€ 5,50/giorno presenza	personale dei LNGS	Incompatibile con indennità per sede disagiata
INDENNITA' PER I RESPONSABILI DEI SERVIZI PREVENZIONE E	€ 105,00/mese	Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione	Incompatibile con indennità di responsabilità

INFN
COPIA CONFORME

PROTEZIONE			
INDENNITA' PER GLI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO	€ 3,00 per ogni giornata di effettivo svolgimento dell'incarico, col limite di ¤ 400,00 annui pro capite Il numero di dipendenti ai quali è corrisposta l'indennità non è superiore a 400 unità	Per il personale formalmente incaricato dal Direttore	Per le Sezioni, il CNAF e l'Amministrazione Centrale va assicurata la presenza giornaliera di 2 incaricati. Per i LNL, LNS e LNGS va assicurata la presenza giornaliera di 4 incaricati. Per i LNF va assicurata la presenza giornaliera di 6 incaricati.
INDENNITA' PER INTERVENTI D'URGENZA IN GALLERIA	€ 45,00/chiamata fuori turno di reperibilità € 35,00/chiamata durante il turno di reperibilità		Per il personale dei LNGS
TURNI AL TIER1 PRESSO IL CNAF	Diurni: 20% ora straord. min. € 1,81 Nott.: 80% ora straord. min. € 3,62 Fest.: 80% ora straord. min. € 5,16	Attività previste dall'art. 47 comma 1 del CCNL 94-97	Al personale operante agli impianti del Tier1 presso il CNAF di Bologna

INFN
COPIA CONFORME